



COMUNE DI COLZATE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OBIETTIVO

Il presente regolamento disciplina la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, lo spazzamento stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro del territorio nonché di promuovere tutte le azioni ed i comportamenti che contribuiscono al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione, al fine di risparmiare le risorse naturali necessarie per la produzione di nuovi prodotti, riducendo le emissioni inquinanti.

La gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani resta di competenza del produttore dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 e 205 del d.lgs. 152 del 3.4.2006 e dell'art.15 della L.R. n.26 del 12.12.2003, nel rispetto dei criteri definiti nel decreto legislativo e della legge regionale citata, nonché dalla normativa vigente in materia.

Art.3 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;

- devono essere responsabilizzati e chiamati a cooperare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

A tal scopo il Comune provvede a:

1. coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
2. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
3. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa prevedendo la differenziazione delle modalità di conferimento a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di potere avviare i rifiuti a differenti sistemi di riutilizzo, riciclaggio, recupero e di smaltimento;
4. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti

ART. 4 – CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Art.5 - ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di siepi prati o altro.
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

Art.6 – DEFINIZIONI

In relazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e alle norme in esso richiamate, sono fissate le seguenti definizioni:

Materiali:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del d.lgs.152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (allegato 1 del presente regolamento);

Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art,81 bis del D. L.vo 152/2006

Sottoprodotto: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non abbia l'obbligo e non intenda disfarsi, dotati di un valore economico di mercato e delle ulteriori caratteristiche definire dall'art. 183 comma 1, lettera p del D,L.vo 152/2006.

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;

Imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinare merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, a meno che non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo della sua vita.

Rifiuto ingombrante: il rifiuto urbano o assimilato che, per le sue dimensioni, non può essere contenuto nei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani, a prescindere dalla presenza o meno di sostanze pericolose o riciclabili.

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art.7 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art.184 DEL D.LGS. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del d.lgs 152/2006, indicati al successivo art.7 del presente regolamento.
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

Sono rifiuti speciali:

- 1) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
- 2) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del d.lgs 152/2006;
- 3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- 4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- 5) i rifiuti da attività commerciali;
- 6) i rifiuti da attività di servizio;
- 7) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- 9) i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsolete;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

11) il combustibile derivato dai rifiuti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D del d.lgs. 152/2006.

Art.8 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

In attesa del provvedimento statale per la determinazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani, i rifiuti per i quali organizzare il servizio in regime di privativa comunale, allo stesso modo dei rifiuti domestici, sono quelli di cui al n.1 punto 1.1.1. lettera a) della delibera 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, con l'aggiunta degli "accessori per l'informatica", ed in particolare:

- ✓ imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- ✓ contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- ✓ sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
- ✓ cassette, pallets;
- ✓ accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ✓ frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- ✓ paglia e prodotti di paglia;
- ✓ scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ✓ fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ✓ ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ✓ feltri e tessuti non tessuti;
- ✓ pelle e simil-pelle;
- ✓ gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- ✓ resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ✓ rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell' Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- ✓ imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- ✓ moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ✓ materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- ✓ rammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- ✓ manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- ✓ nastri abrasivi;
- ✓ cavi e materiale elettrico in genere;
- ✓ pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- ✓ scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- ✓ scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- ✓ residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ✓ gli accessori per l'informatica.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta RSU, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Art. 9 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettronici (RAEE)

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, in attuazione del d.lgs. 151/2005:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- telefoni cellulari
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- al Centro di Raccolta comunale di cui all'art.21 del presente Regolamento;

Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti, ai fini del presente regolamento:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 3 e 4, del d.lgs.152/2006.
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi, fatto salvo quanto previsto all'art. 186, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti indicati all'art.5, tabella 1, del d.m.3.8.2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Al di fuori dei rifiuti provenienti dal Cimitero, la raccolta separata dei materiali inerti, derivanti da piccola manutenzione ordinaria nonché apparecchi sanitari, fioriere in terracotta o cemento, vasellame ecc. viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di raccolta intercomunale da parte degli utenti, seguendo tempi e modalità indicati sul regolamento della stazione stessa.

L'Ufficio Ambiente, in relazione alle capacità ricettive del servizio di raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale, determina la quantità massima conferibile dall'utenza domestica.

Il materiale raccolto verrà conferito presso discarica per inerti autorizzata.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere conferiti direttamente dall'impresa che esegue i relativi lavori presso idonea discarica.

Oli e grassi esausti

I grassi vegetali, animali e minerali esausti devono essere stoccati in apposito contenitore e portati al Centro di Raccolta intercomunale.

Rifiuti cimiteriali "trattati"

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nel D.D.G. n. 25100 del 23 marzo 1999, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazioni e estumulazioni" ed avviati ad impianti di termodistruzione autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nel cimitero, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, plastica, inerti, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani. In particolare, devono essere conferiti e raccolti in modo differenziato i rifiuti vegetali.

Indumenti

Gli indumenti, comprensivi di scarpe e accessori d'abbigliamento, potranno essere conferiti o al centro di raccolta o alle Organizzazioni senza scopo di lucro, d'intesa con il Comune, nel rispetto della normativa vigente, delle norme per la sicurezza e per l'igiene e il decoro cittadino.

Rifiuti urbani pericolosi

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- le batterie e pile;
- gli accumulatori esausti;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi della normativa in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea";
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le siringhe abbandonate;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli oli minerali esausti.

La raccolta separata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata mediante conferimento diretto di detto materiale presso il Centro di Raccolta intercomunale da parte degli utenti.

La raccolta di pile e batterie e prodotti farmaceutici avviene anche mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati rispettivamente presso esercizi commerciali o farmacie. Tali contenitori devono essere contrassegnati con una scritta vistosa che indichi la tipologia di rifiuti raccolta.

La raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico o su aree aperte al pubblico viene effettuata, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Rifiuti sanitari

Sono considerati rifiuti sanitari i rifiuti, provenienti da ospedali, case di cura private, laboratori di analisi cliniche, ambulatori in cui si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, residenze assistenziali o case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindromi correlate, studi medici odontoiatrici, studi veterinari, farmacie che effettuano attività di autodiagnosi rapida.

La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire secondo i criteri e con le modalità indicate nel Dpr 254 del 15.7.2003.

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani ai sensi dell'art.2, lette. g) del Dpr 254/2003 devono essere

raccolti e conferiti secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art.10 ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Sino a nuove disposizioni da parte della Regione o dell'Autorità d'Ambito di cui all'art. 200 del d.lgs. 152/2006, il Comune gestisce in regime di privativa (nelle forme di cui all'art.113, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) le operazioni di raccolta, spazzamento, gestione Centri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo la classificazione di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni e delle o.n.l.u.s e promuovere la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 11 - COMPETENZE DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

Competono ai produttori e ai detentori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di differenziazione e di conferimento previste nel presente regolamento; La stessa disposizione vale anche per gli ambulanti e per gli esercenti degli spettacoli e degli intrattenimenti viaggianti.

Art.12 - FORME DI GESTIONE

Le attività di cui all'art.9 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune mediante affidamento ad una o più imprese specializzate, con le forme previste dal d.lgs. 267/2000.

Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti affidatari, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti raccolti, il Comune o la ditta affidataria del servizio stipulano apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino in conformità alle norme vigenti, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con il comune.

Art.13 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali, mirando a conferire frazioni omogenee, prive di materiali indesiderati;

- migliorare i processi degli impianti per il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art.14 - OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati si attua per:

- le frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono riciclabili, quali vetro, imballaggi in plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riciclo o recupero si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- i materiali, le apparecchiature e le sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento e risultare pericolose per la salute e per l'ambiente.

Fanno parte di quest'ultima categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti, gli oli minerali usati, le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Art.15 – MODALITA' E ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Tutto il territorio comunale è interessato dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'impianto di stoccaggio, trattamento o smaltimento autorizzato.

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi in rapporto alla frazione di rifiuto, all'utenza interessata, alla quantità prodotta ed, eventualmente, alla stagione.

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

Il servizio di raccolta, allo scopo di contemperare le esigenze degli utenti con quelle dell'igiene e della sicurezza pubblica nonché del contenimento dei costi, si articola nelle seguenti tipologie:

- servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi;
- servizi di raccolta tramite contenitori stradali (solo per pile, vetro, farmaci e abiti usati);

- servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica;

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate da successivi articoli.

I servizi di cui sopra sono riservati alle sole utenze residenti nel territorio del Comune Colzate.

L'Amministrazione Comunale può istituire nuovi servizi per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti, così come può modificarne le modalità di svolgimento per esigenze connesse ad altre attività di pubblico interesse.

Art.16 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Il servizio prevede la raccolta delle varie tipologie di rifiuti con le seguenti modalità:

- il ritiro porta a porta da parte del personale addetto della Società, con frequenza bisettimanale martedì e venerdì, dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti in sacchi grigi trasparenti comunali posti prospicienti l'abitazione dell'utente.
- il ritiro porta a porta da parte del personale addetto della Società, il giovedì con frequenza quindicinale, degli imballaggi e materiali cellulosici (carta e cartone), conferiti prospicienti l'abitazione dell'utente
- il ritiro porta a porta da parte del personale addetto della Società, il giovedì con frequenza quindicinale, degli imballaggi in vetro.
- il ritiro porta a porta da parte del personale addetto della Società, il giovedì con frequenza quindicinale, degli imballaggi plastici, confezionati e conferiti in sacchi trasparenti a perdere prospicienti l'abitazione dell'utente.
- Svuotamento, con frequenza quindicinale e comunque ogni volta si rendesse necessario, di n. 4 contenitori per la raccolta delle pile esauste e dei medicinali scaduti, dislocate sul territorio comunale con successivo trasporto e smaltimento agli impianti finali dei materiali rinvenuti;

Art. 17 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore o del detentore, il quale è tenuto al conferimento differenziato, secondo le indicazioni del presente regolamento e delle ulteriori comunicazioni diffuse dal Comune.

E' vietato introdurre nei sacchi trasparenti o nei contenitori:

- frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore, anche se la diversità è attribuibile solo all'imballo (es. scarti alimentari ancora imballati);

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- materiale acceso o non completamente spento;
- liquidi, contenitori contenenti liquidi o materiali eccessivamente impregnati di liquidi;
- materiali metallici, lapidei, ecc. che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- oggetti taglienti o acuminati, senza adeguate protezioni, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta o alle successive fasi di riciclaggio;

E' altresì vietato:

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- introdurre nel sacco o nel contenitore sacchi e borse non trasparenti, che occultano il loro contenuto;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
- Immettere i rifiuti di carta e cartone in sacchi o borsette di polietilene o altro materiale non idoneo al ritiro della frazione stessa.

I cartoni voluminosi e gli imballaggi in plastica devono essere piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

Il personale preposto dal Comune alla vigilanza sul rispetto del presente regolamento è autorizzato ad esaminare ed ispezionare i sacchi ed i contenitori dei rifiuti, sia quando siano collocati in aree private destinate alla raccolta pubblica, sia quando siano collocati nei punti di raccolta esterni per il conferimento alla Ditta affidataria. La facoltà di ispezione deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile.

Art. 18 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E DEI SACCHI/CONTENITORI

Il Comune effettua il servizio di raccolta porta a porta periodica delle seguenti frazioni di rifiuto:

1. imballaggi in plastica (con inclusi contenitori per i liquidi, le vaschette per alimenti, i sacchetti per la spesa, le pellicole di plastica per gli alimenti; restano esclusi tutti i prodotti in plastica che non hanno una funzione di imballaggio);
2. carta e cartone con inclusi i contenitori in carta accoppiata con polietilene e/o alluminio

(escluso carta, cartone e tetrapack non adeguatamente puliti);

3. vetro;
4. rifiuti indifferenziati (tutto ciò che non rientra nelle tipologie precedenti, con esclusione dei rifiuti inerti, dei r.a.e.e., dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi) e rifiuti vegetali.

Le frazioni di rifiuto di cui sopra devono essere conferite utilizzando:

- a) sacchi in polietilene trasparenti o contenitori, per gli imballaggi in plastica;
- b) borse di carta, cartoni per la raccolta della carta e del cartone;
- c) contenitori rigidi o bidoni per la raccolta del vetro.
- d) sacchi trasparenti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;

E' vietato introdurre rifiuti diversi nel sacco/contenitore destinato ad altri tipi di rifiuto.

Il Comune fornisce a tutti gli utenti i sacchi necessari per il conferimento di rifiuti indifferenziati.

Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i sacchi forniti dal Comune e contenitori adeguati.

Art.19 – MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI

L'esposizione dei sacchi o dei contenitori (mono o pluriutenza) deve avvenire con le seguenti modalità:

- I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente l'insediamento, senza costituire intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale.
- i sacchi ed i contenitori devono essere esposti non prima delle 20.00, del giorno precedente al ritiro;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza entro il giorno stesso dall'avvenuto svuotamento; è obbligatorio il recupero, da parte del conferente, e la pulizia dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte o dell'esposizione tardiva, o di sacchi rotti.

E' vietato esporre i rifiuti presso un edificio diverso da quello da cui sono originati o in un luogo lontano dal medesimo, in modo da non poter individuare l'edificio presso cui sono stati prodotti.

Fino al momento di esporli per la raccolta, i sacchi e i contenitori vanno custoditi in appositi locali idonei tali da non creare disagi a persone.

E' vietata l'esposizione dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in giorni ed orari diversi da quelli previsti per la raccolta.

ART.20 - RACCOLTA DI PILE E FARMACI SCADUTI

La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti è effettuata mediante contenitori collocati su strada, presso le farmacie, gli esercizi commerciali, il Centro di raccolta intercomunale.

I contenitori vengono contrassegnati con la tipologia dei rifiuti a cui sono preposti.

Art.21 –CENTRI DI RACCOLTA

Il Comune di Colzate è convenzionato con il Centro di Raccolta sito a Colzate in via Rodigari n°14 unitamente ai Comuni di Verteva e Fiorano al Serio.

Esso integra i servizi comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto consentono il conferimento separato delle tipologie non soggette a raccolta porta a porta.

Gli utenti debbono conferire direttamente presso i Centri di Raccolta i rifiuti ingombranti, compresi i RAEE e tutti i rifiuti urbani e assimilati, sotto elencati, non soggetti a raccolta porta a porta. Le frazioni di rifiuto che devono essere raccolte separatamente presso il centro di raccolta intercomunale:

- le stesse frazioni oggetto di raccolta periodica porta a porta;
- le pile e i farmaci scaduti (qualora non conferiti nei contenitori stradali);
- i rifiuti ingombranti e i rottami metallici;
- i rifiuti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi;
- gli oli e i grassi vegetali ed animali, esausti o residui di cottura;
- i pneumatici, gli oli minerali e gli accumulatori per autoveicoli, derivanti da attività di manutenzione svolta in ambito domestico;
- legname e manufatti in legno;
- indumenti, stracci e altri scarti tessili;
- polistirolo espanso;
- rifiuti urbani pericolosi;
- le lampade a scarica e tubi catodici;
- le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- gli inerti derivanti da occasionali attività di manutenzione svolte in ambito domestico.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura del Centro di raccolta, utilizzando gli appositi contenitori e rispettando le modalità indicate dal relativo regolamento.

Art.22 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni avviene in conformità a quanto previsto dagli art. 12 e 13 del Dpr 254 del 15.7.2003 e dalle disposizioni regionali, con particolare riferimento alla D.D.G. n.25100 del 23 marzo 1999.

Le ossa rinvenute durante le operazioni di esumazione e di estumulazione devono essere raccolte nelle apposite cassette per essere ritumulate, inviate alla cremazione o depositate nell'ossario comune.

Frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc:

Devono essere confezionati in contenitore idoneo, di materiale resistente, e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti urbani da esumazioni e estumulazioni"; possono essere provvisoriamente depositati, qualora necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero.

Lo smaltimento finale avviene presso un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Parti metalliche quali zinco, ottone, piombo ecc.:

Devono essere raccolte e depositate separatamente, se non presentano rischi di pericolosità, per essere inviate al recupero tramite rottamazione.

ART.23 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- ➔ i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- ➔ i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- ➔ i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Sono interessate al servizio di raccolta e spazzamento le seguenti superfici:

- ✓ strade e piazze comunali;
- ✓ strade vicinali classificate di uso pubblico;
- ✓ tratti urbani di strade statali e provinciali;
- ✓ strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario e da coloro che ad esso fanno riferimento e siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- ✓ viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico;
- ✓ aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici;

- ✓ rive dei corsi d'acqua superficiali.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento periodico è stabilito nel capitolato per la gestione del servizio da parte della ditta affidataria.

Non sono comprese nel servizio di spazzamento le aree private e le aree pubbliche date in concessione, le quali restano a carico dei rispettivi proprietari o concessionari, che ne assicurano la periodica pulizia in modo da assicurare l'igiene e il decoro del territorio. In tali casi rientrano anche i parcheggi dei supermercati ed i piazzali posti in prossimità al loro ingresso. Il Comune può assicurare il servizio di spazzamento su tali aree previa apposita convenzione con il Proprietario o il Concessionario.

Non sono interessate ai servizi di raccolta i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dei corsi d'acqua di proprietà o in concessione ad enti diversi dal Comune di Colzate anche se effettuate entro il territorio comunale. Tali servizi sono a carico degli Enti proprietari o gestionali.

Art.24 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento comprende la pulizia manuale e/o meccanica completa, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono riportate nel Capitolato di gestione che regola i rapporti fra il Comune e la Ditta affidataria.

Al fine di consentire l'efficace pulizia delle strade, il Comune regolamenta la sosta dei veicoli prevedendo fasce orarie di divieto rese operative mediante installazione di segnaletica verticale fissa e la rimozione forzata dei veicoli.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità riportati nel Capitolato di cui sopra.

Art.25 – CESTINI/CONTENITORI STRADALI

E' vietato conferire presso tali cestini/contenitori o all'interno di essi:

- ✗ i rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata;
- ✗ i rifiuti pericolosi;
- ✗ i rifiuti ingombranti;
- ✗ i RAEE, anche se di piccole dimensioni.
- ✗ Borse e borsette contenente qualsiasi tipo di rifiuto.

TITOLO III – AREE PRIVATE O SOGGETTE AD USO OCCASIONALE

Art.26 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree scoperte private, recintate e non (qualunque sia l'uso o la destinazione), devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori o, in subordine, degli amministratori e dei proprietari, provvedendo alla rimozione dei rifiuti giacenti anche se abbandonati da terzi, qualora quest'ultimi non siano individuabili. Gli stessi soggetti devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie per scongiurare il rischio di conferimento o abbandono abusivo di rifiuti.

ART. 27 LUNA PARK, CIRCHI, FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Le aree occupate da luna park, circhi, feste e da qualsiasi altra manifestazione su suolo pubblico o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite dagli occupanti durante il loro uso e lasciate pulite una volta terminato il loro uso.

All'atto della domanda per la concessione d'uso temporaneo, l'Ufficio preposto deve fornire indicazioni inerenti anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti prodotti, facendo presente che devono essere rispettate le modalità previste dal presente Regolamento.

Art.28 - VOLANTINAGGIO

Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente con consegna a mano ai passanti o nelle cassette postali. E' vietata la distribuzione mediante la posa sui veicoli in sosta o il deposito in contenitori posti in strada, senza che siano custoditi da un esercente posto nelle immediate vicinanze. Qualora fosse rilevata la distribuzione di volantini o di materiale pubblicitario distribuito con modalità non consentite, la responsabilità verrà attribuita all'operatore, se immediatamente identificato, o all'Agenzia che ne ha curato la distribuzione e, in subordine, al Titolare dell'attività promossa o pubblicizzata.

ART.29 - INTERVENTI EDILIZI O DI TINTEGGIATURA

Chi effettua attività di edilizia o di tinteggiatura sul territorio comunale è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

I cantieri edili non possono conferire i rifiuti derivanti dall'attività al servizio comunale salvo convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale vengono definite le caratteristiche

qualitative e quantitative dei rifiuti assimilati prodotti, la durata ed i costi.

I cantieri edili, oltre al rispetto delle norme in materia definite nel Regolamento Edilizio, devono dimostrare, in sede di sopralluogo da parte del Personale del Comune, le modalità di gestione dei rifiuti quali, imballaggi, bancali, macerie, manufatti ecc.

La pulizia della strada o area pubblica deve essere effettuata in caso di taglio siepi o piante da parte di un privato.

Art.30 - SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il Comune provvede, mediante il personale ed i mezzi di servizi ordinari e straordinari, ad assicurare il traffico pedonale e veicolare mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di sali antigelo atossici allorché ci sia il pericolo di gelate.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il punto di accesso alla proprietà e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Evitare nel modo più assoluto di gettare la neve sul suolo pubblico.

E' fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano su vie e aree pubbliche, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADALE.

Il personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti è tenuto a non raccogliere i sacchi e a non svuotare i contenitori qualora verifichi che gli stessi non siano conformi a quanto previsto nel presente regolamento. La raccolta di tali rifiuti e di quelli abbandonati su vie e aree pubbliche verrà svolta con un giro dedicato, secondo modalità definite nel capitolato di gestione per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti.

Il personale addetto alle diverse operazioni e servizi di gestione dei rifiuti deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro e deve essere sottoposto ai controlli sanitari previsti da detta normativa.

Deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n.626/94, e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

E' garantito ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della L. n. 300/70.

Art.32 – DIVIETO DI ABBANDONO E DI SMALTIMENTO ABUSIVO

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi, terreni.

E' vietata la combustione all'aperto di qualsiasi rifiuto.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con spargimento di olio, colori o di qualsivoglia sostanza od oggetto, nonché imbrattare con scritte e disegni strade, piazze, parcheggi e pareti di edifici.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e fissa un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o a rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8.6.2001 n.231, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore

del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.33 - ABBANDONO RIPETUTO DI RIFIUTI

Quando sulla medesima area pubblica o privata siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre la recinzione dell'area o l'installazione, anche per periodi di tempo limitati, di una telecamera.

In caso di area privata non soggetta ad uso pubblico le relative spese sono a carico del proprietario.

In caso di inottemperanza del proprietario diffidato ad adempiere, il Comune procede con mezzi propri ed attiva il procedimento giudiziario per il rimborso dei costi sostenuti.

Art.34 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti e sul rispetto del presente regolamento in tutto il territorio comunale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono affidate al personale della Polizia locale e delle altre forze dell'ordine.

Le attività di vigilanza e di controllo possono essere svolte anche con l'ausilio di apparecchi fotografici o di videosorveglianza.

Art.35 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del d.lgs 152/2006, qualora si verificino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e dell'Autorità d'Ambito di cui all'art.201 del d.lgs 152/2006 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art.36 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E AD ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla l.r.26/2003 e dal d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Lombardia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art.37 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art. 205 del d.lgs. 152/2006, il Comune, attiva ogni utile collaborazione con le scuole, le associazioni delle categorie produttive e dei servizi, la ditta affidataria della gestione del servizio, la Provincia e altri enti pubblici e privati e cura lo sviluppo e la diffusione costante di un'adeguata informazione, nonché di azioni di educazione e sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente. L'Amministrazione Comunale comunica, almeno una volta all'anno, gli obiettivi della gestione dei rifiuti solidi urbani, i risultati della raccolta differenziata nonché gli aspetti economici dei servizi, attraverso il periodico di informazione comunale o altro strumento quale volantino, brochure, manifesto.

Art.38 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate in allegato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Articoli	Descrizione violazione	Sanzione in €
8,9,11	Inadempienza alle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti speciali assimilati	Da 75 a 450
9	Mancata cautela nella movimentazione dei RAEE con perdita dei materiali o dei liquidi pericolosi	Da 75 a 250
9	Conferimento improprio di rifiuti sanitari	Da 50 a 200
15,9	Conferimento di rifiuti indifferenziati senza preventiva separazione delle frazioni riciclabili.	Da 50 a 200
17,9	Introduzione nel sacco/nel contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti diversi da quelli a cui è destinato.	Da 25 a 150
17,9,20	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti pericolosi.	Da 50 a 300
17,18	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi.	Da 50 a 300
17,18	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiale acceso o non completamente spento	Da 50 a 300
17,18	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di liquidi o materiali impregnati di liquidi	Da 50 a 300
17,18	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di materiali metallici o lapidei che possono arrecare danno ai mezzi meccanici di svuotamento	Da 25 a 150
17,18	Introduzione nel sacco/contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati di oggetti taglienti o acuminati che possono mettere in pericolo la sicurezza degli addetti	Da 50 a 500
17,18,19	Conferimento di rifiuti in sacchi rotti o non chiusi	Da 25 a 150
17	Conferimento di rifiuti in borse e sacchi non trasparenti, che occultano completamente il contenuto	Da 25 a 150
17	Conferimento di rifiuti all'esterno dei sacchi/contenitori o esposizione di cartoni voluminosi non piegati	Da 25 a 150
18	Utilizzo di sacchi/contenitori diversi da quelli indicati nel presente Regolamento	Da 25 a 150
19	Conferimento della frazione umida in sacchi non biodegradabili	Da 25 a 150
19	Conferimento di rifiuti in luogo che crea intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale	Da 50 a 300
19	Esposizione dei rifiuti su aree pubbliche in giorni od orari diversi da quelli previsti per il servizio di raccolta	Da 25 a 150
19	Mancato ritiro dei rifiuti non raccolti	Da 25 a 250
19	Esposizione dei rifiuti in luogo non consentito dal presente Regolamento	Da 50 a 300
23,24	Mancata o insufficiente pulizia di area esterne di proprietà privata o in concessione	Da 50 a 300
25	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti prodotti all'interno delle abitazioni	Da 50 a 200

Articoli	Descrizione violazione	Sanzione in €
25	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di rifiuti pericolosi	Da 50 a 300
25	Conferimento presso i cestini/contenitori stradali di rifiuti ingombranti	Da 50 a 300
25	Conferimento nei cestini/contenitori stradali di RAEE anche se di piccole dimensioni	Da 50 a 300
25	Conferimento di rifiuti nei cestini/contenitori stradali senza rispettare la separazione tra i diversi comparti, ove presente	Da 50 a 300
26	Mancata rimozione di rifiuti sparsi o giacenti su area privata	Da 50 a 300
28	Volantinaggio in modo difforme da quello consentito	Da 50 a 500
29	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle attività di tinteggiatura e di edilizia	Da 50 a 500
30	Mancato spalamento della neve e spargimento di sali antigelo atossici	Da 50 a 300
30	Mancata rimozione di autoveicolo che crea intralcio allo spazzamento della neve e alla viabilità	Da 50 a 500
30	Mancata rimozione di festoni e lame di ghiaccio protesi su vie e aree pubbliche	Da 50 a 500
32	Abbandono di rifiuti urbani	Da 25 a 300
32	Abbandono di rifiuti speciali assimilati agli urbani	Da 25 a 400
32	Abbandono di rifiuti pericolosi, RAEE	Da 50 a 500
32	Combustione all'aperto di rifiuti vegetali	Da 25 a 300
32	Combustione all'aperto di rifiuti pericolosi o contenenti materiali plastici.	Da 50 a 500
32	Spargimento di sostanze o oggetti sul suolo, imbrattamento di vie, piazze, parcheggi e muri	Da 25 a 500
35	Inosservanza di prescrizioni disposte con ordinanza sindacale	Sanzione penale